

**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**  
**DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)**  
**Ufficio Normativa e Contratti**

Prot. n. 4630

Roma, 31 marzo 2008

**OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione degli ecoincentivi previsti dal D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008.**

Con le allegate risoluzioni n. 7/DPF, Prot. n. 1176-2008 del 6.03.2008 , e n. 8/DPF, Prot. n. 4991-2008 del 21.03.2008 , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione degli ecoincentivi previsti dal D.L. 248/07 , così come modificato dalla L. 31/08.

**1. Cumulabilità dei benefici.**

Il Ministero, con la risoluzione n. 7/DPF , chiarisce che, benché la possibilità di cumulare l'incentivo di cui all'art. 1, comma 228, della L. 296/2006 , con quello previsto dall'art. 29, commi 3 e 4, del D.L. 248/2007 , non venga menzionata nel D.L. 248/07 , occorre considerare tuttora in vigore quanto prescritto dall'art. 1, comma 228 della Legge Finanziaria 2007, che espressamente prevedeva la possibilità di cumulo tra l'incentivo in esso previsto in caso di acquisto, senza rottamazione, di autovetture ed autocarri, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, Gpl, elettrica o ad idrogeno, con l'incentivo di cui ai commi 226 e 227.

Benché sia cessata l'efficacia di tali ultimi commi, per analogia possono applicarsi le disposizioni previste dall'art. 29, commi 3 e 4 del D. L. 248/07 , che hanno esclusivamente modificato l'ammontare del contributo ed esteso la categoria dei veicoli idonei ad essere avviati alla rottamazione.

**2. Sostituzione degli autoveicoli ad uso promiscuo.**

Con la Risoluzione n. 8/DPF del 21 marzo u.s., si chiarisce come possono essere erogati gli incentivi collegati alla rottamazione dei veicoli ad uso promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lett. c) del Codice della Strada.

Come noto, tale categoria di veicoli è stata soppressa per effetto della direttiva della Commissione Europea n. 99/14/CE del 6.2.98, e mentre nessun dubbio sorge sulla possibilità di rottamare un veicolo appartenente a tale categoria con contestuale acquisto agevolato di una autovettura (art. 29, comma 3 D.L. 248/07 ), dubbi sorgono in merito all'applicazione del comma 4 del medesimo art. 29.

Per usufruire degli ecoincentivi tale norma prescrive la rottamazione e l'acquisto di veicoli "della medesima tipologia", ma, non venendo più prodotti gli autoveicoli ad uso promiscuo, deve ammettersi la sostituzione con un autoveicolo rientrante nelle lettere d), f) e g) del Codice della Strada (autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli ad uso speciale).

L'allargamento alle suddette tipologie di veicoli viene giustificato in virtù della destinazione a fini "commerciali" e dell'utilizzo idoneo al trasporto di cose.

Sulla base di tali considerazioni, il Ministero ritiene che analoga conclusione vada riconosciuta per i veicoli di cui alle lettere d), f) e g) di cui al comma 1 del Codice della Strada, che devono quindi ritenersi reciprocamente sostituibili, sempre rispettando il limite di massa massima pari a 3.500 chilogrammi.

Rimangono esclusi dalla suddetta interpretazione estensiva gli autocaravan, in considerazione della peculiare destinazione al trasporto e all'alloggio di persone e quindi ad un uso essenzialmente privato, per i quali è necessario che il veicolo rottamato e quello nuovo acquistato appartengano alla medesima tipologia, descritta dall'art. 54, comma 1 lett. m) del Codice della Strada.

**3. Interpretazione delle condizioni di cui all'art. 29, comma 4 D.L. 248/07.**

Con riferimento ai benefici concessi dall'art. 29, comma 4 D.L. 248/07 , il Ministero ha chiarito che l'ammontare del contributo (distinto a seconda che la massa massima del veicolo sia fino a 3000 kg, o fino a 3500 kg) dipende esclusivamente dalla massa del veicolo da acquistare, essendo irrilevante quella del mezzo da rottamare.

Inoltre, nonostante la norma in oggetto, si riferisca solo all'acquisto di veicoli nuovi "euro 4", è stato precisato che i benefici debbano essere riconosciuti anche qualora venga acquistato un autoveicolo "euro 5".

#### **4. Chiarimenti per le rottamazioni.**

Nella risoluzione n. 8/DPF , con riferimento alla questione del veicolo da rottamare intestato ad un soggetto deceduto, il Ministero ha chiarito che è possibile godere dei benefici di cui al D.L. 248/07 , convertito dalla L. 31/08, anche nel caso in cui il decesso sia avvenuto in epoca anteriore al 1° gennaio 2008 (purché dal 3 ottobre 2006).

Nel caso in cui, invece, il soggetto abbia demolito un veicolo anteriormente all'acquisto del nuovo mezzo, gli ecoincentivi vanno concessi a patto che la rottamazione sia avvenuta nel periodo di vigenza delle norme agevolative, e quindi successivamente al 3.10.2006. Viene precisato al riguardo che al concessionario deve essere consegnato il certificato di avvenuta rottamazione e che l'incentivo applicabile si calcola sulla base della data di acquisto del nuovo veicolo.

Infine, in base all'art. 29, comma 3 del D.L. 248/07 la demolizione può riguardare anche autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 2", purché immatricolati entro il 31.12.1996. Al riguardo, con la risoluzione n. 8/DPF è stato chiarito che i benefici possono essere concessi anche nel caso in cui il veicolo "euro 2" risulti immatricolato originariamente all'estero nel rispetto del suddetto limite temporale e, successivamente, reimmatricolato in Italia.

#### **5. Attività di recupero dell'importo erogato da parte dei concessionari.**

Una ulteriore problematica sottoposta all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguarda le modalità di recupero dell'importo erogato quale incentivo da parte dei concessionari di autocaravan, qualora non sia presente in Italia la casa costruttrice e/o importatrice dei veicoli acquistati.

Il Ministero ravvisa la possibilità per i concessionari di usufruire direttamente del credito di imposta al fine di recuperare il contributo erogato all'acquirente. Tale procedura riguarda sia i rivenditori di autocaravan che quelli di motocicli, per i quali erano sorti i medesimi dubbi.

#### **6. Le novità introdotte dalla L. 31/08 in tema di ecoincentivi per l'acquisto di motocicli.**

Con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 31/08 è stata ristretta la tipologia dei motocicli che rientrano nel campo applicativo degli ecoincentivi, posto che vengono ora applicati solo ai veicoli aventi cilindrata fino a 400 centimetri cubici. Il D.L. 248/07 si era limitato a prevedere la proroga delle disposizioni di cui al comma 236 della L. 296/2006 sino al 31.12.2008, senza limiti di cilindrata.

Ciò posto, con la risoluzione n. 8/DPF , il Ministero ha ribadito che per stabilire quale sia la normativa applicabile vada presa in considerazione la data di acquisto del nuovo motociclo. Tali veicoli possono essere immatricolati fino al 31.03.2009, mentre per la rottamazione del motociclo o del ciclomotore il termine ultimo si calcola sommando 15 giorni alla data di consegna del nuovo mezzo.

Infine, per verificare che il motociclo o il ciclomotore da rottamare appartengano alla categoria "euro 0", così come richiesto dall'art. 29, comma 2 del D.L. 248/07 , convertito dalla L. 31/08, il concessionario dovrà verificare che sul certificato di idoneità tecnica o sul libretto di circolazione non vi sia alcuna sigla di riferimento alle direttive comunitarie e di conseguenza rientri nella categoria "euro 0".

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto alla Dr.ssa Fabiola Mechelli, funzionario di questo Ufficio, al numero di telefono reperibile sul Portale della Comunicazione, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE  
Carla Carrera